

PRESIDENTE. Troppo estesa!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* ..... 382  
*Maggioranza* ..... 192  
*Hanno votato sì* ..... 184  
*Hanno votato no* .. 198).

C'è stato un certo *décalage* di voti!

Prendo atto che l'onorevole Misuraca non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vigni 1.52.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, desidero soltanto aggiungere alle considerazioni già fatte dai colleghi su questo pezzo di riforma urbanistica impropriamente anticipata e calata dall'alto che la recente decisione della Corte costituzionale n. 303 del 2003, in materia di legge obiettivo, ha delineato in modo molto chiaro, in una materia complessa qual è quella della plurisoggettività dell'ordinamento, i criteri in base ai quali può esservi una deroga, da parte dello Stato, alle funzioni attribuite alle regioni. Vorrei ricordare questi criteri.

La Corte espressamente ci ha detto che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto delle competenze legislative contenuto nel titolo V e possono giustificare una deroga da parte dello Stato soltanto se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato medesimo sia proporzionata, non sia affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata.

Non mi soffermo su questa materia, ma credo che questi criteri stiano a dimostrare che, mentre l'accordo con la regione interessata si è realizzato in materia di infrastrutture (e su questo la Corte costituzionale si diffonde ampiamente nella decisione richiamata), nessun accordo con

le regioni interessate può dirsi sussistere in materia urbanistica. Quindi, anche alla luce della sentenza costituzionale, che è di grande rilievo, perché è la prima interpretativa dei principi fondamentali del nuovo titolo V, noi dobbiamo ritenere questa normativa — che è una normativa urbanistica che disciplina nel dettaglio la materia della perequazione, delle compensazioni dei vincoli ricognitivi ambientali — incostituzionale, oltre che sbagliata per la sua sede sistematica. Vorrei che i colleghi nell'espressione del voto ne tenessero conto e ne tenessero conto anche nel prosieguo con riferimento alla politica legislativa su questa materia (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vigni 1.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Vale la regola precedente.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* ..... 415  
*Votanti* ..... 413  
*Astenuti* ..... 2  
*Maggioranza* ..... 207  
*Hanno votato sì* ..... 190  
*Hanno votato no* .. 223).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lion 1.56 e Vendola 1.143.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lion. Ne ha facoltà.

MARCO LION. Signor Presidente, siamo sempre nella serie di queste norme di diretta applicazione che creeranno uno sfascio dal punto di vista della gestione del territorio e della certezza del diritto.

PIETRO ARMANI. Esagerato!

MARCO LION. Qua stiamo parlando di sanatorie di opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale. Nonostante alcune modeste migliorie apportate dal Senato attraverso l'introduzione del rispetto di alcune condizioni, che pure sono state prontamente azzerate purtroppo nella nostra Commissione ambiente della Camera, i possibili effetti di questa norma rimangono, permangono gravissimi, così come è gravissimo il suo inserimento all'interno di una delega governativa. Noi chiediamo infatti di stralciare il comma 32, che il caso vuole che abbia lo stesso numero del comma del decretone in cui si parla di condono edilizio. Sembra un caso, ma forse non lo è.

A questo punto però dobbiamo dire che la sanatoria, in questo caso estesa agli abusi paesaggistici, sembra ormai configurarsi come una sorta di condono mascherato nei fatti, potenzialmente anche estendibile ad ogni tipo di abuso e ad ogni area minacciata e deturpata. Infatti, a differenza dei veri condoni, e voi siete esperti in veri condoni, la sanatoria del comma 32 di questa delega rimarrebbe sempre aperta, essendo un istituto amministrativo permanente, e chiunque potrebbe accedervi subito dopo aver realizzato uno o più edifici, in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia e dall'autorizzazione paesaggistica ed anche dagli strumenti urbanistici, grazie all'ipotizzato ricorso alle varianti parziali. D'altronde, che cosa dobbiamo fare? Non possiamo che prendere atto che questo era il primo assaggio, il primo passo; il pezzo forte della devastazione del territorio, infatti, ci arriverà tra pochi giorni, poche settimane, con il condono edilizio. Quello è un condono edilizio vero, il cui impatto sarà indubbiamente terribile, questa è un'altra sanatoria che va nella stessa logica, incide in territori importanti del nostro paese e crea delle condizioni, ripeto, per un condono strisciante, senza termini, sempre aperto. Bel risultato, complimenti!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vendola. Ne ha facoltà.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, sembra incredibile che un luogo parlamentare che si chiama Commissione ambiente possa partorire un comma come quello che ci sta occupando in questa discussione, il comma 32. Più che un comma è un'apologia di reato, ed è anche una sublime istigazione a delinquere dal punto di vista dei messaggi.

Con il comma 32 si procede a modificare il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Noi dunque chiediamo la soppressione di questo comma che naturalmente richiama per molti versi, come è stato detto or ora, la filosofia dei condoni e delle sanatorie. Qui, specificatamente si afferma che i lavori, compiuti in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità ad essa, possono essere liberati dai profili di responsabilità penale a condizione di apparire compatibili con il contesto paesaggistico. Siamo dunque in presenza di un'ennesima estinzione di reato che rischia di diventare una generalizzata depenalizzazione visto che l'accertamento della compatibilità paesistica è quanto di più generico e indefinito possa esistere.

Per questo dicevo che questo comma 32 è un'apologia di reato, sopprimerlo è un atto di legalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, i colleghi Lion e Vendola hanno già ricordato come non solo in queste stesse ore si sta discutendo al Senato il condono edilizio proposto dal Governo ma che, diciamo così, il vento del condono edilizio soffia anche all'interno di questo provvedimento perché il comma 32 prevede appunto l'estinzione dei reati connessi alla realizzazione, in difformità oppure in assenza di autorizzazione, di manufatti all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico.

Su questo sarei curioso di conoscere l'opinione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, onorevole Matteoli, che non abbiamo mai avuto il piacere di ascoltare in aula durante la discussione sul provvedimento di delega ambientale, o in via subordinata mi piacerebbe quanto meno conoscere il parere del sottosegretario all'ambiente ed alla tutela del territorio visto che lo stesso ministero, quando si è cominciato a discutere dell'ipotesi di condono, sembrava battersi in apparenza per tutelare almeno le aree soggette a vincolo. Dunque, c'è un filo rosso che lega, purtroppo, il provvedimento sul condono edilizio a questa misura minore, ma purtroppo rilevante in senso negativo, contenuta all'interno del provvedimento di delega. C'è un filo rosso che lega questi due provvedimenti.

Questa è allora l'occasione per ribadire, come faremo anche in seguito quando arriverà il provvedimento sul condono edilizio, ciò che aveva detto nell'agosto del 2002 il coordinatore di Forza Italia, onorevole Bondi, il quale, in un'intervista rilasciata a *Il Sole 24 Ore*, disse: « Il condono è un provvedimento profondamente immorale destinato a premiare i comportamenti illegali e scoraggiare quelli virtuosi. Proiettato sull'edilizia » — diceva, un anno fa, il coordinatore di Forza Italia — « il condono serve soltanto ad incrementare la devastazione del territorio provocata dall'abusivismo selvaggio. Non potremmo farlo » — diceva, l'onorevole Bondi — « neppure se ci trovassimo in una situazione di enorme difficoltà ». Era l'agosto 2002 ma, come si sa, i tempi cambiano e oggi il condono edilizio è all'ordine del giorno per volontà di Forza Italia e della maggioranza di centrodestra.

Il condono, non c'è bisogno di ribadirlo, è per noi uno schiaffo alla legalità, non solo un oltraggio al senso civico e ai cittadini onesti, ma è anche un danno permanente allo Stato di diritto; il condono produce nuovo abusivismo; il condono costa, dal punto di vista della spesa pubblica, più di quanto faccia incassare, come hanno ricordato in questi giorni i comuni. Il condono calpesta le competenze

delle regioni e degli enti locali e, dunque, appaiono più che fondati i ricorsi alla Corte costituzionale annunciati da numerose regioni e le leggi che diverse regioni stanno approvando in questi giorni per contrastare e contenere gli effetti negativi, quelli più devastanti sul territorio, del condono edilizio.

Se noi richiamiamo ora, in questa occasione, gli effetti devastanti del provvedimento sul condono edilizio, in discussione al Senato, è perché per l'appunto si affaccia, da una piccola finestra, l'ombra del condono edilizio anche all'interno del provvedimento di delega ambientale. Questo è, a nostro parere, tanto più sconcertante visto che si parla di una legge che dovrebbe avere come finalità la tutela dell'ambiente, mentre invece contribuisce alla devastazione del nostro territorio.

Per questa ragione, insistiamo con particolare tenacia sulla nostra proposta di sopprimere questo comma, che prescrive l'estinzione dei reati per manufatti abusivi realizzati in aree a vincolo paesaggistico (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Chianale, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto di tempo. Ne ha facoltà.

**MAURO CHIANALE.** Signor Presidente, intervengo a titolo personale senza aggiungere nulla alle considerate e specchiate espressioni che hanno testè proferito i colleghi sia dell'Ulivo, sia di Rifondazione comunista.

Vorrei svolgere un'analisi riguardo alla liceità di aggiungere in questo disegno di legge delega un'ulteriore delegittimazione del naturale percorso autorizzativo in materia di tutela paesaggistica: tale liceità, infatti, è perlomeno dubbia, perché, così facendo, l'applicazione della autorizzazione in sanatoria ambientale e paesistica diviene, paradossalmente, un percorso più facile e agevolato di quello normale. L'estinzione del reato con la concessione in sanatoria nei limiti modesti, o comun-

que, nella normalità dei casi, in assenza di vincoli paesaggistici e ambientali è comprensibile, ma non è corretta — anzi, è decisamente sbagliata — quando tali vincoli sussistono.

La possibilità di costituire concessioni in sanatoria è genericamente demandata, nel comma al nostro esame, ad un giudizio di compatibilità che non è regolato in nessun modo; si istituisce anche il pericoloso principio per cui la difformità possa essere sanata ad autorizzazione eventualmente già rilasciata, ed in tal modo si inverte il corretto percorso autorizzativo.

Che senso può avere, allora, presentare l'istanza in prima formulazione, vale a dire porsi nella logica corretta? Con questa strana autodeterminazione, infatti, ognuno interpreterà quale convenienza trarre, vale a dire che valuterà se è più opportuno utilizzare la sanatoria o meno.

Se è vero che esiste una presunta necessità specifica di estinzione del reato connesso ad abusi ambientali di limitata entità che sono sanabili — come è stato sostenuto, in altre occasioni, in Commissione —, si puntualizzi in modo preciso, regolandoli, i casi riconducibili a tale istituto. Una genericità così ampia, infatti, non fa che pregiudicare la tutela ambientale e paesaggistica, e se viene aggiunta alla più ampia proposta di condono edilizio, costituisce una « spallata » definitiva alla corretta gestione del governo del territorio. Il messaggio che viene lanciato è la deregolazione: per questo motivo, è davvero indispensabile approvare gli identici emendamenti soppressivi al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei rivolgermi, per davvero, ai numerosi colleghi del centrodestra che so essere in qualche misura sensibili alle

questioni ambientali e non pregiudizialmente orientati a votare qualsiasi norma.

Vorrei cogliere le intenzioni positive che sono dietro questo testo, e vorrei immaginare che, nell'introduzione molto strana di questa sanatoria ambientale, voglia esserci l'idea di non penalizzare eccessivamente quegli interventi che, pur non essendo conformi alle normative paesistico-ambientali, non producano danno all'ambiente.

Personalmente ritengo, e ho sostenuto ciò anche in diverse altre sedi, che il reato di danno ambientale debba essere non un reato di pericolo, ma un reato di evento, vale a dire un reato di danno: in altri termini, tutte le volte che vi sono difformità paesistico-ambientali attraverso interventi realizzati che non determinino un danno all'ambiente, possa essere rilasciata una sanatoria o un accertamento di conformità. Ma nel testo del provvedimento al nostro esame non vi è riportato questo: attenzione, qui c'è scritto che basta pagare per ottenere l'estinzione di qualsiasi reato!

ADRIANO PAROLI, *Relatore per la maggioranza*. Ma cosa dici?

PIERLUIGI MANTINI. In altri termini, siamo in presenza esattamente di una amnistia propria, perché, con l'approvazione di questa norma — e mi auguro che i colleghi che si accingono a votarla ne abbiano consapevolezza —, avremmo la sospensione dei processi penali in materia ambientale.

Infatti, molti vorranno naturalmente chiedere l'accertamento di conformità ambientale, al fine di ottenere la sanatoria ed il giudice penale, prima di andare avanti, vorrà vedere se vi sarà una sanatoria che estingue il reato.

In secondo luogo, non vi è alcuna tipizzazione di questa sanatoria. In altri termini, sono sufficienti una generica compatibilità dei materiali usati ed il pagamento di una sanzione per estinguere i reati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI (ore 18,02)

PIERLUIGI MANTINI. Si può fare il paio con il condono edilizio (al riguardo, l'evocazione compiuta da alcuni colleghi è tutt'altro che impropria) che, torno a ripetere, è un condono che riguarda solo i grandi abusi: questo sia chiaro. Ne discuteremo quando il provvedimento verrà esaminato in Assemblea ma, al contrario delle dichiarazioni rese dal Governo e da molti esponenti del centrodestra, il condono edilizio concerne solo i grandi abusi, quelli di cui alle tabelle 1, 2, 3. Con questi due provvedimenti vi è una depenalizzazione totale, senza parametri e criteri, sia dei reati ambientali sia dei grandi abusi.

Devo concludere, cari colleghi, che siete pericolosi per la legalità dell'ordinamento ed anche per l'ambiente, non perché sia io a dirlo, ma perché voi proponete simili norme (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lupi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO ENZO LUPI. Signor Presidente, ritengo opportuno ma anche doveroso intervenire in questa occasione, perché quello a cui stiamo assistendo, con riferimento al comma 32 ed agli interventi dei colleghi, è a mio avviso un tipico e caratteristico esempio di come si possa deformare la realtà, partendo da un pregiudizio ideologico o da un obiettivo di una battaglia politica.

Ho troppa stima nei confronti dei colleghi intervenuti, delle loro conoscenze di diritto amministrativo e della loro esperienza politica e di amministratori locali per pensare che non si accorgano di ciò di cui stiamo discutendo, del contenuto e dell'oggetto della materia di cui stiamo parlando.

Innanzitutto (vorrei chiarirlo anche per i colleghi che non conoscono la materia), con riferimento al comma 32, siamo ac-

cusati di apologia di reato, siamo accusati per il fatto che la compatibilità debba apparire e non necessariamente verificarsi, siamo accusati di condono surrettizio e di qualsiasi male che possa accadere sullo scenario della Terra.

Siamo in presenza di un decreto legislativo dello Stato — lo ricordo ai colleghi — approvato il 29 ottobre 1999, il decreto legislativo n. 490, che permette alle amministrazioni locali, in presenza di alcune condizioni, di sanare piccole difformità che si sono verificate nell'ambito del proprio territorio, come correttamente ha affermato l'onorevole Mantini. Cosa è accaduto e perché vogliamo intervenire? Non stiamo parlando di qualsiasi altra cosa; stiamo intervenendo su una materia già regolamentata dallo Stato e con riferimento ad un tema molto concreto quale quello di un'amministrazione che, da una parte, condona e « sana » un reato che ritiene compatibile con gli strumenti previsti e, dall'altra, lo fa solo da un punto di vista amministrativo, mentre lascia aperta, come sappiamo, la questione penale. Il cittadino ottiene il condono dall'amministrazione comunale e gli si dice: se, a queste condizioni, viene effettuato il pagamento (secondo comma), se comunque l'opera è compatibile con gli strumenti urbanistici (primo comma ovvero prima condizione) e se comunque è compatibile con tutti i vincoli ambientali (questa è sempre la prima condizione), si ritiene che l'intervento effettuato sia legittimo.

L'amministrazione aveva detto a questo povero diavolo che il suo comportamento era legittimo, invece per lui rimane aperta la questione di tipo penale. Allora, l'amministrazione deve decidere: se ritiene che tale intervento sia legittimo deve sanare sia l'aspetto amministrativo, sia quello penale.

Vorrei svolgere un'ulteriore considerazione. Nei prossimi giorni affronteremo un dibattito sulla questione — che ormai è all'attenzione di tutti, su tutti i giornali — del condono edilizio. A tale proposito si è sentito dire tutto e il contrario di tutto. Innanzitutto, va detto con molta franchezza — voglio dirlo ad alta voce — che

qualsiasi tipo di condono è il riconoscimento di un fallimento dello Stato. È il riconoscimento del fatto che lo Stato non è stato capace di legiferare bene o di intervenire per far attuare le leggi emanate.

D'altra parte, dobbiamo constatare tutti, altrimenti svolgiamo un intervento di tipo ideologico, che dal 1994 al 2003 — sono dati di Cresme e di Legambiente — sul nostro territorio vi sono state 367 mila costruzioni abusive. Penso, in particolare, alla regione Campania, leader dell'abusivismo, il cui presidente, che doveva intervenire insieme agli amministratori locali, oggi ricorre contro una legge di condono perché la ritiene immorale! Ma se era immorale, perché non è intervenuto? Perché non ha fatto rispettare le leggi dello Stato?

Dunque, il tema vero del condono edilizio è capire che siamo di fronte ad una sconfitta, ma siamo anche di fronte a vincoli che lo Stato deve porre per evitare ulteriori danni all'ambiente. Il condono cui siamo di fronte stabilisce con chiarezza tale vincolo: oltre il 30 per cento delle aree, cioè tutte quelle vincolate da un punto di vista paesaggistico, architettonico ed ambientale, sono escluse dalla possibilità di condono. Poi si può discutere e ci si può confrontare sul fatto che sia giusto o meno condonare, ma è corretto e giusto che i termini della questione, tra di noi e per i cittadini che ci ascoltano e si fidano della politica, siano chiari.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lupi, lei è stato molto chiaro, ma bisogna che concluda.

**MAURIZIO ENZO LUPI.** Concludo.

Non si può strumentalizzare la verità (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE FANFANI.** Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del-

l'Assemblea sulla gravità di quanto stiamo facendo. Mi rivolgo, in particolare, al collega Lupi che si è accalorato per difendere non tanto un articolo di legge quanto un progetto complessivo e lo ha fatto con un approccio sociologico al problema e non con un approccio tecnico-penalistico come si addirrebbe all'articolo specifico.

La questione è antichissima perché nei casi di violazione di quella legislazione privilegiata che tendeva a tutelare determinati beni ritenuti di particolare pregio sotto il profilo ambientale si è sempre ritenuto che vi fossero due reati concorrenti. Dunque, il reato urbanistico poteva essere estinto con il condono, ma il reato ambientale non si estingueva anche in presenza di autorizzazione in sanatoria per il semplice fatto che non si voleva privilegiare quel cittadino che aveva offeso grandemente il patrimonio ritenuto degno di maggior tutela. Una cosa è fare un casotto abusivo in una situazione già ampiamente compromessa in relazione alla quale lo Stato abbia deciso di non mettere il bene sotto tutela. Altra cosa è offendere il patrimonio laddove lo Stato abbia ritenuto che quella zona fosse degna di particolare tutela.

Ora, è ovvio che mentre il primo reato, da sempre, si è ritenuto estinguibile con la sanatoria, il secondo reato, da sempre, non si riteneva estinguibile proprio per la suddetta dicotomia e per il maggior dispregio che si attribuiva alla seconda violazione.

Se noi oggi introducessimo questo principio, stravolgeremmo culturalmente gran parte della nostra storia e compiremmo un atto profondamente diseducativo, perché così facendo insegneremo alla gente che comunque si può offendere non solo una norma di correttezza generale, che è quella urbanistica, ma anche una norma di maggior tutela di un bene ritenuto degno di una valorizzazione sotto il profilo ambientale, perché comunque con il condono si estinguerebbe anche questo secondo reato.

Sia chiaro che su questo problema si può fare qualsiasi filosofema, perché il problema lo si può affrontare come si vuole sotto il profilo teorico, ma deve

essere chiaro ciò che facciamo. Se noi riteniamo, infatti, di dover estinguere anche questo secondo reato, creiamo le condizioni dell'introduzione, all'interno del nostro ordinamento, dell'irrilevanza del valore ambientale e ciò credo non sia assolutamente possibile (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

**UGO PAROLO.** In aggiunta a quanto detto opportunamente dal collega Lupi, vorrei svolgere alcuni chiarimenti perché restino agli atti, ma anche per le persone che ci ascoltano, nonché per i colleghi che devono votare e che non hanno seguito la questione.

Deve essere in primo luogo chiaro che non stiamo parlando di condono edilizio. Quest'ultimo viene tirato in ballo in modo pretestuoso, mentre noi stiamo parlando di tutt'altra storia. Quando si parlerà di condono edilizio, allora discuteremo degli aspetti eventualmente positivi o di quelli sicuramente negativi che esso comporta, ma adesso, ripeto, non stiamo parlando di condono. Stiamo parlando, invece, di non far celebrare i processi penali, a seguito dell'ottenimento di concessione edilizia in sanatoria, già previsto dalla normativa vigente (articolo 13 della legge n. 47 del 1985).

In altre parole, oggi, chi costruisce in difformità da una concessione edilizia, o in assenza di concessione edilizia, se l'edificato è conforme al piano regolatore e agli strumenti urbanistici vigenti, è possibile — per chi esegue queste opere in assenza o in difformità da concessione, purché conformi ai piani regolatori — ottenere la concessione in sanatoria, pagando il doppio degli oneri ed estinguere anche il reato penale, salvo (come dice la normativa vigente) che vi siano vincoli paesistici.

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad un atto discriminatorio, in virtù del quale un cittadino che costruisce abusivamente, ma conformemente agli strumenti urbanistici,

in zona non vincolata, vede estinguersi sia l'aspetto amministrativo, sia il reato penale, mentre colui che ha costruito in zona vincolata si vede comunque celebrare il processo penale. C'è chi sostiene che sia giusto fare comunque questo processo, c'è invece chi dice — come noi della maggioranza — che è inutile svolgere questo processo ed io personalmente sono proprio di questa idea. Ciò in quanto, in Italia, cari signori — se non vogliamo fare demagogia —, la maggior parte delle denunce per reati edilizi non viene nemmeno perseguita e non vengono neanche aperti i fascicoli.

Allora, se dobbiamo scegliere e dare la possibilità al magistrato di far almeno qualche processo diamogli la possibilità di fare i processi per quegli abusi che non sono conformi al piano regolatore e che sicuramente non possono essere sanati attraverso le procedure ordinarie. Si tratta, quindi, di una norma che è anche di buon senso. Inoltre, non è assolutamente vero che, in senso assoluto, si pone sullo stesso piano colui che ha edificato in difformità dalla concessione edilizia, o in assenza di concessione, ma conformemente al piano regolatore, in una zona non soggetta a vincolo, rispetto a colui che ha edificato in una zona soggetta a vincolo, perché in ogni caso, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999, è previsto il cosiddetto risarcimento ambientale. In altre parole, oltre al doppio degli oneri, colui che costruisce in una zona soggetta a vincolo paesistico deve anche pagare una sanzione dal punto di vista amministrativo, che si chiama appunto risarcimento ambientale.

Quindi, anche da questo punto di vista, esiste una procedura privilegiata a tutela del vincolo.

Inoltre, non è assolutamente vero che, approvando questa legge, gli enti preposti alla tutela dei vincoli vengono espropriati dei propri poteri, perché il tutto funziona se a monte viene rilasciata l'autorizzazione paesistica. E ciò avviene previo il parere degli enti preposti alla tutela del vincolo, comprese le sovrintendenze ai beni am-

bientali che, entro 60 giorni, possono annullare il procedimento avviato dagli enti locali.

Quindi, per estinguere il reato penale, vi è comunque la possibilità degli enti preposti alla tutela del vincolo di annullare in via amministrativa tutto il procedimento, consentendo la celebrazione dei processi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI (*ore 18,17*)

UGO PAROLO. Dunque, esiste un controllo a monte nel caso di violazioni gravi, ma comunque conformi agli strumenti urbanistici. Infatti, se si sono costruiti dieci appartamenti invece di cambiare due finestre, probabilmente la sovrintendenza non concederà mai l'autorizzazione, ma avrà la possibilità di annullare quell'eventuale scelta sciagurata attuata da un ente locale.

Ritengo dunque che questa sia una norma di buonsenso — che non ha nulla a che vedere con un eventuale condono edilizio, che è un'altra cosa —, che merita di essere approvata in quanto, se non altro, consentirà di far celebrare i processi per le opere veramente abusive che devono essere demolite a seguito di sentenza penale (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, l'onorevole Parolo, con buonsenso, cerca ora di ricondurre la discussione su un binario più sereno, ma è evidente — come dimostrato anche dall'intervento del collega Lupi — che il contesto in cui il dibattito si svolge non può prescindere dall'iniziativa scellerata di sanatoria dell'abusivismo edilizio messa in atto dal Governo. È chiaro che questo disegno di legge, in particolare questo comma, allude ad un segnale di « tana libera tutti » fornito agli interessi legali di questo paese.

Vede, onorevole Lupi, evidentemente il problema dell'abusivismo è una piaga endemica dell'Italia, tuttavia è risaputo da tutti che le sanatorie hanno sempre aumentato tale piaga. Del resto, dovrebbe saperlo anche il Primo ministro Berlusconi in quanto, nell'ultimo decennio, l'anno peggiore dal punto di vista dell'abusivismo nel nostro paese è stato il 1994, quando la scorsa sanatoria ha prodotto oltre 80 mila case abusive.

Lo stesso accadrebbe nel caso in cui si prevedesse un'amnistia per le rapine, per i furti, per gli omicidi. È ovvio che ciò incentiva l'illegalità ed è per questo che la discussione di questo provvedimento merita un segnale di segno diverso da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bandoli. Ne ha facoltà.

FULVIA BANDOLI. Signor Presidente, ritengo che l'onorevole Lupi sia un interlocutore serio e capisco che sia molto arrabbiato essendo tra i pochi della Casa delle libertà che hanno perso la propria battaglia sul condono. L'onorevole Lupi si era sbilanciato nell'affermare che il condono non sarebbe stato previsto e che, in ogni caso, sarebbe stato un condono leggero. Alla fine il condono è pesante e riguarda anche aree demaniali marittime.

Vede, onorevole Lupi, la capisco meglio di altri, in quanto spesso sono stata in minoranza nel mio gruppo, ma abbia pazienza perché il metodo da usare in questi casi non è quello che lei sta utilizzando. Se si è in dissenso lo si dice, altrimenti si tace! Lei non è d'accordo con il condono e adesso non è obbligato a difenderlo con tutta la passione che ha usato poc'anzi; sinceramente non la capisco, ha persino travisato la realtà!

In Campania, Bassolino è Presidente della regione dal 2001, mentre gli abusi di cui lei ha parlato risalgono all'epoca del Governatore Rastrelli, che non è del mio partito.

Bassolino ha cercato, come molti altri amministratori di centrosinistra e, devo

dire, in alcuni casi anche di centrodestra, di attuare gli abbattimenti dei manufatti abusivi. Il vostro provvedimento impedisce di continuare a ristabilire la legalità. Non ritengo pertanto l'emendamento in esame pretestuoso, se è vero che al Senato alcuni vostri senatori stanno cercando di modificare il vostro provvedimento, perché temono che, un titolo edificatorio per volta, si condonino interi palazzi, e non solo un singolo intervento.

Ciò dimostra che non stiamo raccontando frottole, ma stiamo dicendo esattamente le cose come stanno (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Barbieri. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BARBIERI.** Signor Presidente, intervengo soltanto per dare un piccolo contributo alla discussione, perché a travisare i fatti sono i colleghi della sinistra: Rastrelli ha governato meno dell'attuale presidente della regione Campania.

Intendo rifarmi alla tesi che è stata esposta dal collega Fanfani: si tratta di una tesi superata ormai da quasi cinque anni. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio secondo il quale in presenza di una sanatoria per conformità allo strumento urbanistico *ex* articolo 13 e di un provvedimento conforme dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, l'opera non può essere oggetto di abbattimento, sollecitando il legislatore a colmare una lacuna evidente, alla quale stiamo per riparare con la norma in esame.

In passato i giudici, pur in presenza di un provvedimento di sanatoria per conformità urbanistica e pur in presenza di un provvedimento analogo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, continuavano a condannare l'imputato non soltanto per il reato ambientale, ma anche all'abbattimento dell'opera sanata in sede amministrativa. È dovuta intervenire la Cassazione per sanare tale lacuna legislativa, alla quale porremo finalmente riparo con la norma in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

**AGOSTINO GHIGLIA.** Signor Presidente, intervengo brevemente per riportare la discussione, come è stato fatto correttamente dal collega Lupi, alla realtà (senza voler dire con questo che gli altri colleghi non hanno tenuto conto della realtà!) e alla norma vigente. Quest'ultima — il testo unico in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 — prevede già, come è stato detto, quella che chiamiamo sanatoria. La novella recata dal comma 32 prevede anzitutto una limitazione rispetto a lavori che sono stati compiuti esclusivamente in difformità dall'autorizzazione e, soprattutto, l'accertamento della compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti. Non solo: essa impedisce anche un aumento di volumetria. Infine, prevede che le tipologie realizzate e i materiali siano comunque previsti dagli strumenti della pianificazione paesistica.

O si cambia completamente la norma, per cui non viene più concessa la sanatoria in termini generali, o non si capisce perché con una mano si perdoni e con l'altra si punisca: la norma in esame ci sembra pertanto razionalizzatrice della disciplina esistente.

**ANTONIO BOCCIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANTONIO BOCCIA.** Signor Presidente, come ha potuto constatare, la questione in esame è di estrema delicatezza e attiene sicuramente alle materie per le quali il regolamento prevede la possibilità di richiedere il voto segreto.

Pertanto, signor Presidente, chiedo il voto segreto, in quanto ritengo sussistano le condizioni perché la Presidenza acconsenta a tale richiesta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boccia, la materia è delicata. Il comma, infatti, dispone una particolare disciplina per

l'estinzione dei reati conseguenti all'esecuzione di lavori su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa.

Ricordo in proposito che, in materia penale, l'indirizzo interpretativo enunciato dalla Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002 è nel senso che lo scrutinio segreto può essere ammesso nei casi in cui la votazione incide sugli elementi costitutivi del reato (che attengono cioè all'elemento soggettivo, all'elemento oggettivo ovvero al fatto qualificato dalla legge come reato, all'antigiuridicità e alla colpevolezza) e sulle pene.

Come più volte affermato dalla Presidenza (ho qui i precedenti delle sedute del 10 ottobre 2002 e del 17 giugno 2003), in base ai suddetti criteri non sono riconducibili alle materie segretabili gli emendamenti che incidano su cause di estinzione del reato. Questa è una causa di estinzione del reato. Ci sono i precedenti.

Per tali motivi, il voto segreto sugli emendamenti riferiti al comma 32 non può essere ammesso.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lion 1.56 e Vendola 1.143, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	458
<i>Votanti</i> .....	457
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	229
<i>Hanno votato sì</i> .....	215
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lion 1.102.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zunino. Ne ha facoltà.

MASSIMO ZUNINO. Signor Presidente, potrebbe sembrare superfluo intervenire

per presentare e per sostenere l'approvazione di questo emendamento, dopo la mancata soppressione del comma 32 che costituisce per noi un fatto di estrema gravità, come è stato illustrato dagli interventi dei parlamentari, non soltanto del mio gruppo ma del centrosinistra, che sono precedentemente intervenuti. Lo faccio lo stesso per cercare di riproporre, con il concetto di riduzione del danno, almeno il testo che è stato approvato dal Senato, in una parte estremamente importante. Il Senato, infatti, ha modificato l'articolato precedentemente approvato dalla Camera, introducendo un concetto di non poco conto, almeno a mio e a nostro parere.

Come ha illustrato in maniera molto chiara l'onorevole Fanfani, non è un fatto casuale che il citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, vale a dire il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, non abbia previsto l'estinzione del reato a seguito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Non è un fatto casuale, perché, come è stato detto, non è la stessa cosa realizzare lavori in assenza o in difformità dall'autorizzazione prevista in una zona agricola, ad esempio, o in una zona soggetta a vincoli paesaggistici, ambientali e culturali. Non è la stessa cosa. E quel decreto non ha previsto l'estinzione del reato, proprio perché ha riconosciuto che non è la stessa cosa.

Ora, siccome parliamo di un fatto grave, importante — l'estinzione del reato penale a seguito di interventi in zone di questo tipo —, il Senato ha perlomeno provato ad introdurre una metodologia che, in parte, è stata ricordata dall'onorevole Ghiglia nel suo intervento precedente. Ad esempio, il Senato ha detto che l'estinzione del reato è possibile per i lavori compiuti in difformità. Non è la stessa cosa dire che l'estinzione del reato è possibile per i lavori compiuti in assenza di autorizzazione o in difformità. La difformità, perlomeno, prevede che un'autorizzazione sia stata rilasciata. La maggio-

ranza, invece, ha reintrodotto l'estinzione del reato anche in assenza di autorizzazione.

Dopo aver previsto la difformità, il Senato prevede anche una serie di casistiche per le quali è prevista l'estinzione del reato. Ad esempio, oltre alla difformità, prevede che non debba esserci aumento di volumetria o di superficie utile, prevede che la tipologia edilizia realizzata rientri tra quelle previste dagli strumenti di pianificazione paesistica e via dicendo. A questo punto, io credo che se il Senato ha adottato questa procedura e questa interpretazione lo ha fatto certamente per riconoscere almeno che di fronte a procedure di questo tipo e a una modifica così importante di quel provvedimento si debba almeno tenere conto di alcune differenziazioni. Il senso di questo emendamento è proprio questo, ossia tentare di ridurre il danno e chiedere ai deputati della maggioranza almeno di approvare il testo precedentemente licenziato dal Senato che perlomeno fissa alcuni criteri molto chiari rispetto ai quali è prevista l'estinzione del reato penale (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, intervengo per l'ultima volta su questo tema che naturalmente ci porterà ad esiti diversi e alla necessaria ulteriore riflessione. Tuttavia, mi corre obbligo di prendere atto, con molta lealtà, della *excusatio non petita* del collega Lupi che ha voluto accomunare in un parallelismo la sorte di questo provvedimento con la materia del condono. In altre parole, ci ha detto che, in sostanza, questa sanatoria paesistica è necessaria per far sì che gli effetti del condono, giusti o sbagliati che siano, non lascino poi reati in capo a coloro che usufruiscono del condono.

Ora, non c'è proprio scritto questo nella norma in esame perché essa non riguarda gli immobili condonati, come an-

che il più distratto dei nostri colleghi può verificare con una rapida occhiata al testo: non c'entrano nulla gli immobili condonati. Questa è una sanatoria paesistica di vastissime proporzioni *ex se*, totalmente in parallelo, e non c'entra nulla la necessità di completare il condono edilizio. Inoltre, non è neanche pertinente — devo dirlo al collega Parolo — l'argomento che lui ha citato con riferimento alla concessione all'accertamento di conformità all'articolo 13 della legge n. 47 del 1985. Attenzione, in quel caso per ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria è necessaria una doppia conformità: in altre parole, ho fatto un abuso edilizio, ma questo è conforme sia alle norme di piano vigenti al momento in cui l'ho fatto e sia a quelle vigenti al momento in cui presento la domanda di sanatoria. Qui, invece siamo dinanzi ad una sanatoria paesistica totalmente in bianco.

Concludendo rapidamente, ripeto il mio pensiero sulla materia. Sono dell'avviso che non debbano esserci reati di mero pericolo se l'azione e l'intervento non creano un danno all'ambiente. In altre parole, se non c'è un danno all'ambiente effettivo, ci può essere la sanatoria, ma non è costruita in questo modo la norma. Qui basta pagare per vedere estinto qualunque tipo di reato in contrasto con i vincoli paesistici. Chiedo ancora ai colleghi della maggioranza quali vincoli paesistici, perché loro sanno anche che sussistono vari tipi classificati come vincoli paesistici: un vincolo idrogeologico, per esempio, o un vincolo di rispetto di una area demaniale o di un limite con il mare o il rivo di un fiume non è assolutamente un vincolo paragonabile ad alcuni dei vincoli previsti dalla legge n. 1497 del 1939, che se vogliamo sono vincoli più tenui di carattere paesistico. Pertanto, questa è una sanatoria in bianco che non c'entra assolutamente nulla né con il completamento degli immobili condonati perché si riferisce a tutti gli interventi e nemmeno può essere riferita alla concessione in sanatoria, di cui parlava il collega Parolo, che è soggetta a dei parametri. L'intervento, cioè, può essere sanato se è conforme alle

norme di piano. In tale caso, invece, anche se risulta difforme è sufficiente tutte le volte pagare per ottenere la sanatoria e l'estinzione dei reati.

Si tratta, in realtà, di un'amnistia propria, perché si estinguono i reati prima della sentenza passata in giudicato; a dirla tutta, una norma del genere dovrebbe essere valutata e votata con le maggioranze proprie dell'istituto dell'amnistia, previste dalla Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.102, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	427
<i>Votanti</i> .....	426
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	214
<i>Hanno votato sì</i> .....	198
<i>Hanno votato no</i> ..	228).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole D'Agrò non ha funzionato e che l'onorevole Coronella ha erroneamente espresso voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lion 1.103.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dameri. Ne ha facoltà.

**SILVANA DAMERI.** Signor Presidente, colleghi, è obiettivamente difficile aggiungere nuovi e più convincenti argomenti a quelli utilizzati nel corso del dibattito dai colleghi in merito alla questione dei condoni e della sanatoria, come più propriamente ha affermato l'onorevole Mantini. Ciononostante, nell'illustrare molto brevemente l'emendamento in esame, permettemi di segnalarvi un'opportunità che

può consentire di limitare il danno che la suddetta sanatoria in bianco rischia di produrre. L'emendamento può rappresentare ancora un'occasione, forse l'ultima, per attenuare gli effetti più nefasti della politica del condono che voi cominciate ad anticipare nel provvedimento in esame e che poi avrà il suo progressivo sviluppo, lo dico tra virgolette, nel maxiemendamento. L'emendamento, del tutto ragionevole, propone il ripristino del comma, approvato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che prevede, tra le condizioni per l'estinzione del reato, che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili e dei volumi assentiti. Mi sembra molto chiaro: se si va al di fuori delle superfici utili e dei volumi assentiti è del tutto evidente che questo tipo di sanatoria non possa essere consentita.

Non capisco il motivo per cui — mi piacerebbe che qualcuno ce lo dicesse — questa condizione, approvata da tutti, quindi anche dalla maggioranza, al Senato, viene soppressa in questa sede. È una clausola di salvaguardia; pertanto, sarebbe utile sapere dalla maggioranza e dal Governo il perché volete cancellarla.

È molto difficile recuperare gli scempi sempre più gravi che si consentono attraverso l'aumento delle costruzioni nei luoghi in cui non dovrebbero sorgere (i famosi ecomostri), lo sappiamo tutti, se non vi è una sorta di recupero preventivo. Bisognerebbe non consentire, o ancor meno incentivare con norme come queste, questo tipo di pratica.

L'ambiente è davvero un bene collettivo; è una risorsa non illimitata e non è nelle nostre esclusive disponibilità. Dovrebbe anche essere pensato per le generazioni future. Date un segnale sul fatto che almeno su tale aspetto avete una certa consapevolezza.

Onorevole Lupi, lei ha voluto fare un'ammissione quando ha affermato che il condono è una sconfitta dello Stato. Il problema vero è che voi, con questo tipo di interventi, con questo tipo di provvedimenti e con questa filosofia, con la quale inducete un certo tipo di azione da parte

del pubblico, state costruendo la resa e la disfatta della legalità su una problematica così importante come l'ambiente che riguarda davvero tutti perché è un bene collettivo.

Per tale motivo, vi chiediamo di fermarvi un attimo, di ripensarci, di rivedere la situazione e di dirci perché ciò che è stato approvato al Senato non può essere ripresentato in questa sede (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

**UGO PAROLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riportare la questione sul piano tecnico perché credo sia giusto, su un argomento così delicato, evitare le strumentalizzazioni che purtroppo riscontro come unica arma utile a « smontare » un provvedimento di buon senso.

Vorrei ribadire che quanto detto dal collega Mantini non è esatto: non è vero, collega Mantini, che con questa proposta di legge che noi andiamo ad approvare non si chiederà la doppia conformità. È del tutto evidente che rimane in piedi la procedura di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 1985, perché soltanto a quella facciamo riferimento e soltanto attraverso quella legge sarà possibile ottenere l'accertamento di compatibilità paesistica, la quale comporta automaticamente la verifica della compatibilità ai piani regolatori dell'opera eseguita abusivamente sia nel momento in cui è stata eseguita l'operazione sia nel momento in cui si richiede la concessione in sanatoria.

Per questa ragione, la procedura prevede la doppia compatibilità al piano regolatore. Non è nemmeno vero che il pagamento della sanzione comporta *tout court* l'ottenimento della compatibilità paesistica, perché tale autorizzazione è un atto discrezionale dell'amministrazione comunale e ancora di più vi è la possibilità, lo ribadisco, da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo, nei 60 o 90 giorni

— non ricordo bene —, di procedere all'annullamento dell'atto amministrativo, senza che vi sia addirittura la possibilità di ricorso amministrativo.

Per questa ragione, la possibilità dell'ente preposto alla tutela del vincolo esiste ed è assoluta: non è impugnabile, per cui di fatto non vi è niente di automatico e non è vero che si opera in deroga alle procedure già esistenti e previste dalla legge.

Semplicemente, lo ribadisco, con una scelta di buon senso si chiede di non fare processi per reati che sono già stati sanati dal punto di vista amministrativo, il che, conformemente agli altri procedimenti previsti per le zone non vincolate, di fatto già avviene.

Ribadisco pertanto che si tratta di una normativa di buon senso.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.103, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	436
Votanti .....	434
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	218
Hanno votato sì .....	206
Hanno votato no ..	228).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

**PIERO RUZZANTE.** Presidente!

RENZO INNOCENTI. Quarto settore, penultima fila!

PRESIDENTE. Ciascuno voti per sé!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	410
Votanti .....	409
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	205
Hanno votato sì .....	186
Hanno votato no ..	223).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.104, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti .....	444
Maggioranza .....	223
Hanno votato sì .....	201
Hanno votato no ..	243).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lion 1.59 e Vendola 1.146.

MICHELE VIANELLO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE VIANELLO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un precedente articolo si prevede, come abbiamo già spiegato, la costituzione di questo gruppo di esperti pari a 24 componenti. I commi 35, 36 e 37 prevedono anche l'istituzione di una commissione tecnica di ulteriori 21 membri.

Il Parlamento deve sapere che il combinato disposto di quei due articoli fa sì che si possano assumere in un modo assolutamente discrezionale 45 persone per poter dare attuazione a questa delega.

Sono 24 i famosi esperti e a questi si aggiunge un'ulteriore segreteria tecnica di 21, le cui funzioni assolutamente non si comprendono. Non si comprende bene alle dipendenze di chi essa sia, se del sottosegretario Tortoli o del ministro Matteoli: quarantacinque nuove persone assunte discrezionalmente dal Ministero dell'ambiente!

Vorrei ricordare che si autorizza un'ulteriore spesa di 1 milione di euro. Questo vuol dire che ci saranno 1 milione e 20 mila euro precedenti, un ulteriore milione di euro, 500 mila euro nel 2004; quindi, 2 milioni e mezzo di euro per sostenere una segreteria tecnica!

Il collega Vigni, in un precedente intervento, ha ricordato che, parallelamente a questa scelta — mi consenta, sottosegretario, discutibile: 45 tecnici assunti non si capisce bene come —, il capo di gabinetto del ministro, professor Togni, ha scritto una circolare a tutti i vostri dipendenti chiedendo loro di non operare — quindi di non fare il loro mestiere, di non fare ciò per cui sono pagati dallo Stato italiano — in attesa che questa delega venga approvata. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un fatto assolutamente bizzarro: il capo di gabinetto chiede ai dipendenti del ministero di non lavorare; contemporaneamente però, attraverso questa legge, voi assumete 45 tecnici assolutamente esterni al Ministero dell'ambiente!

Mi scuso con i colleghi di Rifondazione comunista: quando ci si riferisce al circo Togni, non ci riferiamo all'emerito senatore Togni eletto nelle file di Rifondazione comunista, ma, come si è capito bene, al capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piglionica. Ne ha facoltà.

DONATO PIGLIONICA. Signor Presidente, se fosse necessario, dopo quello che ha già detto il collega Vianello, vorrei sollecitare ulteriormente i colleghi ad una riflessione su una cosa che definire superflua è un eufemismo. Una sola ulteriore

considerazione. Tra i precedenti commi e questo, abbiamo sistemato qualcosa come 1 milione e 250 mila euro — in sostanza, circa 2 miliardi e mezzo di vecchie lire — per il funzionamento di queste commissioni nel 2003. Ora, volendo essere proprio ottimisti, diciamo che tra oggi e domani licenzieremo il provvedimento che andrà al Senato, dove è in corso la sessione di bilancio; verrà approvato a dicembre, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a gennaio. Vi chiedo: come contate di utilizzare 2 miliardi e mezzo di vecchie lire nel 2003 per cose per realizzare le quali avrete bisogno comunque di un po' di tempo? Spero dobbiate fare un po' di fatica per trovarli, questi 45, colleghi! Allora, questi 2 miliardi e mezzo potrebbero essere spesi utilmente per interventi in campo ambientale un po' più effettivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vendola. Ne ha facoltà.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, le attività circensi del senatore Togni sono roba da dilettanti a confronto dello spettacolo che viene offerto dallo staff del Ministero dell'ambiente. A me colpisce anche il silenzio del sottosegretario su questo punto.

Noi siamo di fronte ad una continua decurtazione di risorse finanziarie, che consentano una sia pure elementare politica ambientale; viceversa, si trovano continuamente risorse che consentono questa vera e propria proliferazione di segreterie tecniche e di commissioni di cosiddetti esperti di nomina ministeriale, mentre vengono tenuti in sonno tanti tecnici, tante persone competenti all'interno dei ministeri.

Con questa proposta di soppressione, noi chiediamo che venga posto un freno a questo fenomeno della crescita esponenziale di strutture tecnocratiche che paiono rappresentare, signor sottosegretario, piuttosto che un'esigenza di supporto alle politiche ambientali, un supporto alle esigenze clientelari ed uno spreco economico. Per questo, anche di fronte al silenzio

colpevole del Governo, pensiamo che qualche collega della maggioranza dovrebbe riflettere e votare in maniera conseguente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lion 1.59 e Vendola 1.146, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i> .....	439
<i>Maggioranza</i> .....	220
<i>Hanno votato sì</i> .....	201
<i>Hanno votato no</i> ..	238).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.60, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	437
<i>Votanti</i> .....	436
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	219
<i>Hanno votato sì</i> .....	201
<i>Hanno votato no</i> ..	235).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.61, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti ..... 442  
 Votanti ..... 439  
 Astenuti ..... 3  
 Maggioranza ..... 220  
 Hanno votato sì ..... 201  
 Hanno votato no .. 238).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vigni 1.63.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, l'obiettivo di questo emendamento, in questa seconda parte della delega in cui sono previste misure immediatamente attuative (era discutibile che dovessero rientrare in una normativa di delega), è quello di sottolineare l'importanza dell'esistenza di politiche di trasporto pubblico e di riduzione dell'impatto del sistema dei trasporti sull'ambiente centrate anche sulla possibilità di procedere a scelte oculate e mirate per quanto riguarda i veicoli da sovvenzionare.

Che cosa è accaduto nel passato? Si sono spacciate come misure volte alla riduzione dell'impatto ambientale rottamazioni con scarso criterio. Per quanto riguarda la rottamazione dei ciclomotori, ciò è accaduto anche con il Governo dell'Ulivo, che ha autorizzato anche la rottamazione ed il ricambio di ciclomotori molto vecchi. È accaduto successivamente anche attraverso una serie di veicoli privati con seri problemi (penso, ad esempio, a molti veicoli diesel di vecchia generazione che avevano rilevanti problemi dal punto di vista delle emissioni di polveri sottili, ossia una delle cause principali di nocività nelle nostre città) e rischia di accadere ancora di più in futuro, a fronte della situazione in cui versano le nostre città molto pesante dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico.

Anche oggi, il *Corriere della sera* ha dedicato a questo problema una serie di articoli da cui risulta la difficoltà di avere

politiche efficaci di riduzione dell'inquinamento da trasporto, soprattutto in assenza di adeguati finanziamenti pubblici.

Il senso dell'emendamento in esame è quello di richiamare la necessità, in una normativa realizzata, secondo le intenzioni dichiarate, per potenziare le politiche ambientali, di incentivare ulteriormente il trasporto pubblico, riducendo l'uso del mezzo privato, e le scelte di mobilità sostenibile nelle nostre città.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vigni 1.63, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti ..... 442  
 Maggioranza ..... 222  
 Hanno votato sì ..... 207  
 Hanno votato no .. 235).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.64, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e Votanti ..... 437  
 Maggioranza ..... 219  
 Hanno votato sì ..... 203  
 Hanno votato no .. 234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.65, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.